



Decreto Dirigenziale n. 73 del 11/04/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

A.R. INDUSTRIE ALIMENTARI SPA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'IMPIANTO IPPC 6.4 (B2), UBICATO IN SANT'ANTONIO ABATE (NA) VIA BATTIMELLI, 25.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- g la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- h il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- i l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- j l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- k il D.D. n. 9 del 24/04/2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di competenze ai Dirigenti di Settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 230 del 02/08/2012 è stato denegato alla società *A.R. Industrie Alimentari S.p.A.* il rilascio dell'A.I.A. richiesto in data 03/09/2007 prot. 741655 per l'impianto esistente cod. 64 b2 (trasformazioni materie prime vegetali) ubicato nel comune di Sant'Antonio Abate (NA) via Battimelli n. 25, per mancata produzione delle informazioni ed integrazioni sulle matrici ambientali scarichi idrici, rifiuti, energia, piano di dismissione e piano di monitoraggio e controllo;
- b. che successivamente la *A.R. Industrie Alimentari S.p.A.* ha presentato una nuova istanza, acquisita da questo Settore in data 23.08.2012 prot. 620902, di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- c. che la *A.R. Industrie Alimentari S.p.A.* ha trasmesso in data 04/09/2012 prot. n. 647615 la ricevuta del versamento in favore della Regione Campania di € 5.250,00 in aggiunta all'acconto di € 4.000,00 versato il 14.08.2012, per un totale di € 9.250,00 a titolo di tariffa istruttoria di cui D.M. 24/04/2008;
- d. che con nota n. 654659 del 06/09/2012 questo Settore ha comunicato alla società l'avvio del procedimento relativo alla nuova istanza di AIA;
- e. che la *A.R. Industrie Alimentari S.p.A.* ha trasmesso in data 15/10/2012 prot. n. 751908 gli estremi della pubblicazione sul quotidiano a diffusione regionale *“La Città”* dell'11/09/2012;
- f. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

RILEVATO che nella Conferenza di Servizi, iniziata e conclusasi in data 15/01/2013, il contenuto del cui verbale si richiama, è stata esaminata la documentazione presentata dalla società, in allegato alla nuova istanza, acquisita agli atti in data 15/10/2012 prot. n. 751908 unitamente a tutta la documentazione allegata alla vecchia istanza del 03/09/2007 prot. n. 741655 e richiamata con la nuova istanza, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

- a. la Provincia, con propria relazione istruttoria prot. 2736 del 08.01.2013 acquisita con prot. 22143 del 10.01.2013, ha richiesto integrazioni e chiarimenti;
- b. l'ASL NA3 Sud con nota prot. n. 77 del 12.01.2013 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA;
- c. l'ARPAC con nota n. 2599 del 15.01.2013 ha trasmesso la propria relazione istruttoria con richiesta di chiarimenti ed integrazioni;
- d. la società è registrata con numero IT/063074/18 ai sensi del Regolamento CEE n. 183/2005 per l'utilizzo come sottoprodotto dei semi e delle bucce, provenienti dal processo produttivo;
- e. sia la Provincia che l'ARPAC nelle proprie relazioni hanno evidenziato che l'acqua prelevata dai pozzi artesiani, attesa la mancata attestazione dell'ASL sulla potabilità della stessa, non potrà essere utilizzata nelle fasi del processo produttivo in cui entra in contatto con la materia prima. La società ha dichiarato di effettuare un processo di potabilizzazione attraverso la clorazione delle acque emunte dai pozzi. L'Università ha dichiarato che, qualora dalle analisi effettuate a valle dell'impianto di potabilizzazione sull'acqua emunta dai pozzi risulti che la stessa è microbiologicamente pura, considerato che trattasi di acqua esclusivamente di processo che non entra nella composizione del prodotto finito, potrà essere utilizzata nel ciclo produttivo;
- f. la società ha eliminato le vasche a tenuta ove confluivano le acque nere. I reflui ora confluiscono nella pubblica fognatura, previa sedimentazione nell'impianto di depurazione, con l'osservanza dei limiti di cui alla Tabella III "colonna scarico in pubblica fognatura" All- V alla parte terza Dlgs. 152/06 e, se più restrittivi, dell'Ordinanza prefettizia prot. n. 1485/Sarno del 26.07.2002;
- g. il vapore viene prodotto da due centrali termiche alimentate con metano; le emissioni prodotte sono convogliate in atmosfera mediante i camini E1 ed E2;

CONSIDERATO

- a. che con nota prot. n. 64516 del 28.01.2013 la società ha fornito la planimetria riassuntiva e la scheda "I" rifiuti aggiornati richiesti dalla Provincia e dall'ARPAC;
- b. che l'Università di Napoli Parthenope – che fornisce assistenza tecnica in virtù della convenzione stipulata con l'AGC 05, a questo settore nell'istruttoria dell'AIA - sulla base della documentazione esaminata e della successiva documentazione suindicata, ha trasmesso l'allegato Rapporto Tecnico che consta del "Rapporto tecnico dell'impianto" e del "Piano di monitoraggio e controllo";

DATO ATTO che con nota prot. n° 240583 del 08/04/2013 è stata richiesta l'informativa antimafia al Prefetto di Salerno;

RITENUTO di rilasciare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto considerato alla società A.R. Industrie Alimentari S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla parte II del Dlgs. 152/06 identificato con il codice IPPC 6.4 2b (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio sulla base trimestrale) ubicato nel comune di S. Antonio Abate (NA), via Battimelli, 25, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla parte II del citato decreto.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli studi di Napoli Parthenope

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

- 1 **di rilasciare** conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto considerato alla società **A.R. Industrie Alimentari S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla parte II del Dlgs. 152/06 identificato con il codice IPPC 6.4 (b2) (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio sulla base trimestrale) sito in Sant'Antonio Abate, Via Battimelli, 25, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'all.IX alla Parte II del citato decreto;
- 2 **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione presentata dalla società in allegato all'istanza acquisita agli atti in data 23.08.2012 prot. 620902, ed integrata con documentazione acquisita agli atti in data 04.09.2012 con prot. n. 64516, esaminata favorevolmente dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dalla Conferenza di Servizi ed alle condizioni specificate nell'allegato Rapporto tecnico comprensivo del piano di monitoraggio, che tiene conto anche della documentazione trasmessa in data 28/01/2013;
- 3 **di dare atto che** la presente autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 5 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs 152/2006;
- 4 **di dare atto che** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente documento sostituisce ad ogni effetto:
 - 4.1 l'autorizzazione all'emissione in atmosfera, fermi restando i profili concernenti gli aspetti sanitari (Titolo V dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006);
 - 4.2 l'autorizzazione agli scarichi (Capo 2 titolo IV della Parte III D.Lgs 152/06 ed s.m.i.);
- 5 **di precisare** che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nel rapporto redatto dell'Università degli studi di Napoli Parthenope e dovrà garantire quanto segue:
 - 5.1 per le emissioni in atmosfera provenienti dalla combustione del metano la società dovrà rispettare il limite di 250 Mg/Nmc per gli Nox, così come previsto dal DRG n. 4102 del 05/08/1992;
 - 5.2 il non superamento del 90%, quale valore obiettivo, dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all. 5, tab. 3 colonna scarico in pubblica fognatura di cui al D.Lgs. 152/06e s.m.i., salvo limiti più restrittivi di cui all'Ordinanza prefettizia prot. n. 1485/Sarno del 26.07.2002;
 - 5.3 eventuali superamenti dei valori obiettivo, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge e delle ordinanze, vanno giustificati e segnalati, tempestivamente, a questo Settore ed all'ARPAC, indicando altresì le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori obiettivo; i tempi di rientro non devono superare 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
 - 5.4 per l'acustica ambientale la società entro 10 giorni dall'inizio della prossima campagna di lavorazione 2013, dovrà effettuare misurazioni presso i recettori sensibili utilizzando il criterio differenziale e, qualora risulti un superamento dei valori normativi, adottare entro i successivi trenta giorni azioni di mitigazione del rumore tale da rientrare nei limiti previsti dalla normativa. I valori emissivi al perimetro dell'impianto devono rispettare il limite diurno di 70 dB(A) e notturno di 60 dB(A);
 - 5.5 in mancanza di attestazione dell'ASL sulla potabilità dell'acqua emunta dai pozzi ovvero sulla potabilizzazione della stessa, che dalle analisi effettuate a valle dell'impianto di depurazione installato dalla società deve risultare microbiologicamente pura, la società dovrà utilizzare per tutte le fasi del ciclo produttivo (lavaggio, trasporto, sterilizzazione, raffreddamento, produzione di vapore) acqua dell'acquedotto pubblico;
 - 5.6 la società ha l'obbligo di comunicare a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di S. Antonio Abate i dati relativi ai controlli di tutte le emissioni;
6. **di precisare** che la società ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
 - 6.1 prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare come di seguito indicato;
 - 6.2 considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito ed ha proposto che, nella prima fase, venga applicata la tariffa minima prevista dal D.M. 24/05/2008

equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di cui al punto 3 debba essere versata con le seguenti modalità:

- 6.2.1 versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista del DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno dieci giorni prima della comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1 D.lgs. 152/06 e s.m.i. la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
- 6.2.2 saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla A.R. Industrie Alimentari S.p.A.;
- 6.2.3 entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPA Campania;
- 6.2.4 le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. **21965181** intestato a: **Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0527**;
7. **di prescrivere**, per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. **di stabilire che** la presente autorizzazione perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva rilasciata dalla Prefettura competente;
9. **di dare atto che** la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a. l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione;
 - b. le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
 - c. la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impegno di tecniche diverse da quelle utilizzate;
 - d. l'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica;
10. **di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
11. **di dare atto** che il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
12. **di dare atto** che il gestore dell'impianto resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
13. **di dare atto** che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
14. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
15. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di S. Antonio Abate, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA3 Sud, all'ATO 3 Sarnese Vesuviano e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per gli opportuni controlli di competenza;
16. **di notificare** il presente provvedimento alla società **A.R. Industrie Alimentari S.p.A.**
17. **di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
18. **di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi